

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3481

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

VIOLANTE, STRADA, BARBIERI, CICERONE, CORDATI ROSAIA, MAINARDI FAVA, MANGIAPANE, MINOZZI, MONTECCHI, PICCHETTI, RECCHIA, UMIDI SALA, FELISSARI

Presentata il 21 dicembre 1988

Norme per la tutela dei diritti dei consumatori e degli utenti ed istituzione del Consiglio nazionale dei consumatori ed utenti

ONOREVOLI COLLEGGHI! — Gli interessi dei consumatori e l'esigenza della loro tutela vanno innegabilmente conquistando in tutti i paesi industrializzati una crescente considerazione da parte dell'opinione pubblica, dei mezzi di comunicazione e delle formazioni politiche e sociali. Nel nostro paese, però, questo progresso di idee non si è tradotto in iniziative idonee per attuare concretamente nell'ordinamento giuridico e nelle prassi di governo della società i principi e gli obiettivi dei movimenti dei consumatori, artefici principali di questo cambiamento del quadro dei valori sociali. E ciò nonostante l'influenza della Comunità economica europea che, in questo campo, ha varato specifici programmi e normative.

Fin dal 14 aprile 1975, infatti, la Commissione CEE ha indicato le linee di sviluppo di un « diritto dei consumatori » alla salute, alla sicurezza, alla tutela degli interessi economici, al risarcimento dei danni, all'informazione e all'educazione, nonché alla rappresentanza, considerando tale diritto elemento costitutivo di una politica non più meramente difensiva, ma altresì di iniziativa e di proposta, di un vero e proprio soggetto economico che non si limiti a « comprare » beni e servizi, ma partecipi ai vari aspetti della vita sociale, economica e politica influenti sulla sua condizione di consumatore. Le linee di questa politica si fondano sulla considerazione che gli interessi dei consumatori, in definitiva,

coincidono con gli interessi generali promossi dal sistema economico di mercato e con un equilibrato sviluppo umano e sociale della collettività.

La condizione di inferiorità del consumatore nelle transazioni del mercato di consumo è fisiologica ed è tanto più grave quanto più il mercato è indifferente alla concorrenza internazionale o è organizzato da monopoli o da oligopoli. Il riequilibrio della forza contrattuale del consumatore è, quindi, una condizione fondamentale non solo dell'equità sociale, ma del buon funzionamento del mercato. È indicativo, a questo proposito, il fatto che nei paesi nei quali è più progredita la tutela dei consumatori sono stati creati a cura dello Stato, se non al suo interno, diversi strumenti di sostegno delle associazioni dei consumatori e istituzioni specializzate che si assumono compiti tecnici di ricerca e di analisi e che dovrebbero anche rientrare nei futuri programmi dello Stato italiano.

In questo senso va, nella presente proposta di legge, l'indicazione della costituzione dell'Istituto nazionale per il Consumo, i cui compiti sono per lo più mutuati dall'esperienza francese, mentre risulta del tutto originale la sua configurazione strutturale lontana da modelli burocratici. Il ruolo qui assegnato al Consiglio nazionale dei consumatori e utenti di organo decisionale interno dell'istituto, l'esplicita avversione verso duplicati di attività già esistenti che vanno solo meglio finalizzate e valorizzate (si pensi all'Istituto nazionale per la nutrizione), fanno sì che l'Istituto nazionale per il Consumo non venga concepito come una megastuttura elefantica di esclusiva emanazione pubblicistica che vada per di più a sovrapporsi ad altre valide strutture di controllo già esistenti.

L'Istituto deve essere in grado di meglio coordinare le strutture di ricerca e di controllo esistenti in ambito pubblicistico, avvalendosi all'occorrenza di altre strutture di ricerca e di analisi anche private, quando manchino le prime.

Se per realizzare una politica di sostegno dei consumatori e degli utenti sa-

ranno pur sempre necessarie iniziative legislative e regolamentatrici, è opinione dei firmatari della presente proposta di legge che queste iniziative possono essere ragionevolmente delimitate riconoscendo l'utilità di ricercare e mettere a punto sistemi di accordi, di concertazione, di arbitraggio capaci di venire incontro alla diffusa aspirazione ad un sistema di rapporti e di procedure flessibili e pragmatiche. Le caratteristiche delle vicende dell'economia e la stessa oggettività dei cicli economici postulano uno sforzo congiunto dei consumatori e degli operatori economici per evitare le insidie e l'immobilità di una regolamentazione dirigistica.

Per questa ragione, la presente proposta di legge restringe al minimo possibile l'intervento legislativo e mira a realizzare attraverso il Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti, con l'imparziale appoggio delle strutture dell'amministrazione pubblica, una forma efficace di coordinamento e di rappresentanza degli interessi dei consumatori, presupposto necessario per dare vita a sedi di confronto e di cooperazione con le istituzioni pubbliche e ad affidabili rappresentanze di interessi che affrontino il dialogo-dibattito con i produttori, i fornitori di servizi, i commercianti.

I proponenti sottolineano, infine, che il 1992 — anno previsto per l'instaurazione di un vero mercato comune europeo delle merci e dei servizi — è ormai imminente e che, pertanto, a breve scadenza molte posizioni di rendita ricavate da arbitrarie manipolazioni dei prezzi, da restrizioni unilaterali di servizi diretti o complementari dovuti al consumatore, da ostacoli obiettivi alla concorrenza, saranno messe in crisi. È una prospettiva favorevole per i consumatori italiani, ma non è per essi indifferente che le imprese coinvolte si adeguino su parametri di trasparenza e concorrenzialità ovvero siano travolte dal flusso internazionale di merci e servizi. Inoltre, occorre considerare che una parte importante degli scambi interni, soprattutto nel settore dei servizi, non sarà toccata dall'uropeizzazione del mercato. L'efficiente funzionamento dell'economia

di mercato dipende, in definitiva, dal livello di efficacia della libera concorrenza ed è innegabile che questa, al di là del substrato normativo dell'attività economica, può trovare nel consumatore-utente una fonte di energia espansiva a condizione che questo soggetto — attraverso meccanismi pratici di rappresentanza degli interessi, di sistemi di informazione ed orientamento, di azioni riequilibratrici del potere contrattuale — sia messo in condizione di esercitare il proprio ruolo nel sistema economico.

Appare, quindi, necessario che nelle situazioni nelle quali la concorrenza non opera perché al riparo della concorrenza internazionale o di una posizione di monopolio naturale o di oligopolio commerciale, essa sia sostituita funzionalmente dalla riconosciuta, legittima azione razionalizzatrice dei consumatori. Ed è in queste situazioni che la funzione delle organizzazioni di consumatori — di piena incidenza su tutto l'orizzonte del mercato di consumo — assume il carattere di assoluta necessità.

Il contenuto della proposta di legge rispetta i principi enunciati e l'attuale orientamento delle associazioni di consumatori e utenti effettivamente operanti nel nostro paese.

L'articolo 1 richiama i fondamentali diritti del consumatore sanciti dalla CEE nonché riconosciuti dall'ONU con la risoluzione 39/248 del 9 aprile 1985.

L'articolo 2 prevede l'istituzione, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, di un Segretariato per le politiche di difesa dei diritti dei consumatori e degli utenti con il compito di coordinare le iniziative di sostegno e di tutela, ivi comprese quelle del nascento Istituto nazionale per il Consumo, con quelle poste in essere da altre istituzioni della Repubblica a livello centrale e locale.

Alla lettera b) si riconosce in particolare la possibilità di favorire la stipula di accordi collettivi fra associazioni dei consumatori ed utenti ed operatori economici pubblici e privati, finalizzati ad assicurare maggiori garanzie a difesa del consu-

matore o dell'utente, di cui si prevede la possibile recezione in decreti del Presidente del Consiglio dei ministri la cui pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* costituisce non solo un momento di efficace pubblicità, ma anche l'indispensabile presupposto per invocare eventualmente l'intervento giudiziale ai sensi del successivo articolo 8 qualora le clausole predisposte unilateralmente da uno dei contraenti appaiano in contrasto con gli interessi dei consumatori e degli utenti, così come garantiti nei predetti accordi.

Spetta al Segretariato la gestione di un apposito fondo per la promozione e la tutela dei diritti dei consumatori destinato a finanziare l'attività dell'Istituto nazionale per il consumo, nonché specifici progetti e programmi di attività delle associazioni dei consumatori.

Viene riaffermata la centralità delle funzioni di controllo esercitate dalla sede parlamentare, imponendo al Segretariato di trasmettere al Parlamento una relazione annuale: l'obiettivo difficoltà di individuare commissioni parlamentari competenti in una materia così vasta e intrecciata con altre ha spinto i proponenti, pur consapevoli dei limiti insiti nella proposta, ad individuare la Commissione interparlamentare come l'unica immaginabile, attraverso un articolo di legge, anche se un'altra ipotesi praticabile potrebbe essere quella di costituire apposite commissioni permanenti tramite modifiche regolamentari.

Un apposito articolo è dedicato alla tutela giurisdizionale degli interessi dei consumatori e degli utenti. Le disposizioni normative ivi previste non hanno assolutamente la pretesa di esaurire il tema, limitandosi ad assicurare quel minimo vitale che consenta, specie agli interessi collettivi, di poter giocare un ruolo da protagonista nel conflitto giudiziario, riequilibrando gli interessi in gioco.

È così che problemi specifici, come quelli posti dalla tutela risarcitoria, dalla disciplina della pubblicità, del credito al consumo, delle vendite porta a porta e di quelle televisive, etc. dovranno essere affrontati nelle sedi specifiche.

In questa occasione si è preferito garantire soprattutto la possibilità di agire in giudizio da parte delle associazioni, limitandola a quelle « effettivamente operanti in rappresentanza degli interessi collettivi dei consumatori e degli utenti »: ciò implica un controllo giudiziale che, in sede di vaglio della legittimazione ad agire, vada a verificare in concreto l'effettiva rappresentatività di tali interessi, senza confidare una volta per tutte nelle sole associazioni partecipi del consiglio nazionale, evitando altresì che si configurino pericolose tentazioni di gestione neo-corporativa degli interessi in gioco specie sul versante giurisdizionale.

La tutela degli interessi collettivi va a specificarsi in direzione di una tutela volta ad ottenere la cessazione di comportamenti lesivi, specie in occasione di quei comportamenti imprenditoriali scorretti che creano confusione sul mercato. Finora, nonostante qualche minoritario parere dottrinale, la tutela contro gli atti di concorrenza sleale, prefigurati nell'articolo 2598 del codice civile, veniva riconosciuta solo contro i danni subiti dall'imprenditore, mentre quelli provocati a danno dei consumatori venivano completamente ignorati: la legittimazione ad agire ai sensi dell'articolo 2601 del codice civile permetterà in futuro di far valere la cessazione di comportamenti lesivi anche quando questi si rivelano tali per gli interessi collettivi dei consumatori.

La tutela individuale del consumatore resta affidata, per quel che concerne la tutela risarcitoria, alla neonata disciplina costituita dal decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 224, di attuazione della direttiva CEE n. 85/374, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative in materia di responsabilità per danno da prodotti difettosi: il breve periodo appena trascorso non consente ancora di valutare appieno criticamente tale normativa, cosicché si spiega

il mero rinvio alla medesima contenuto nella presente proposta di legge. È certo, comunque, che è argomento da riguardare e correggere quanto prima.

Viene, viceversa, affermato con forza un vero e proprio diritto all'informazione a favore di tutti i consumatori: lo strumento che restituisce effettività a tale pretesa è costituito da un apposito ufficio da costituirsi presso il nascento Istituto nazionale per il Consumo il quale potrà all'uopo avvalersi di tutte le informazioni utili attualmente in possesso di banche dati pubbliche e attingere a quelle autonomamente acquisite.

Anche il diritto dei consumatori e degli utenti a partecipare attivamente alle scelte politiche e amministrative concernenti i problemi del consumo e dell'utenza viene riaffermato non tanto in astratto, quanto in concreto, dando vita ad un Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti (articolo 6) che non è una semplice Consulta, ma un vero e proprio organismo attivo di promozione della politica nel settore, grazie all'incardinamento del medesimo quale organo decisionale dell'Istituto nazionale del Consumo: la sua composizione mista (associazioni, amministrazioni pubbliche preposte al governo di settori di rilievo ai fini qui specificamente presi in considerazione) garantisce all'organismo un orizzonte di lavoro concreto, in grado di influenzare effettivamente le scelte pubbliche e di orientare consapevolmente l'attività dell'Istituto nazionale per il Consumo.

L'articolo 9 provvede ad armonizzare la legislazione regionale, in parte già in vigore, in materia di organismi collegiali in cui si estrinseca la rappresentanza delle associazioni. Una più generale azione di indirizzo e coordinamento fra istituzioni centrali e periferiche dovrebbe inoltre essere assicurata dall'attività del Segretariato di cui all'articolo 2.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Principi e finalità).

1. La Repubblica, anche in adesione ai programmi della Comunità economica europea, garantisce gli interessi individuali e collettivi dei consumatori e degli utenti alla salvaguardia del diritto alla salute, del diritto all'informazione e alla parità di trattamento, nonché alla tutela della sicurezza, libertà e dignità umana, assicurando la tutela giurisdizionale degli interessi individuali e collettivi e promuovendo azioni di educazione e di sensibilizzazione culturale.

ART. 2.

(Segretariato per le politiche di difesa dei diritti dei consumatori).

1. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un Segretariato per le politiche di difesa dei diritti dei consumatori e degli utenti cui è preposto un Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio.

2. Al Segretariato spetta:

a) promuovere il coordinamento delle attività di difesa dei consumatori e degli utenti e, in particolare, dell'Istituto nazionale per il consumo, nei rapporti con il Parlamento, il Governo, le regioni, gli enti locali, gli organismi internazionali e comunitari;

b) favorire la stipula di accordi collettivi, anche per la soluzione di controversie, tra le associazioni dei consumatori e degli utenti e le imprese e gli enti di produzione, distribuzione ed erogazione di beni e servizi. Con appositi decreti del Presidente del Consiglio dei ministri pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* è possibile recepire in tutto o in parte la normativa

prevista dai predetti accordi, anche agli effetti del successivo articolo 8;

c) trasmettere al Parlamento una relazione annuale sull'attività del Segretariato e su quella dell'Istituto nazionale per il consumo;

d) definire programmi annuali di indirizzo per la utilizzazione da parte delle associazioni di consumatori e utenti dei finanziamenti previsti dall'apposito Fondo nazionale a tutela del consumo di cui all'articolo 11;

e) gestire l'erogazione dei finanziamenti del Fondo nazionale a tutela del consumo.

ART. 3.

(Istituzione di una Commissione parlamentare per i problemi dei consumatori e degli utenti).

1. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge è istituita una Commissione parlamentare per i problemi dei consumatori e degli utenti. Essa è composta di 15 deputati e 15 senatori nominati dal Presidente della Camera dei deputati. Per la nomina dei commissari il Presidente tiene conto della consistenza numerica dei gruppi parlamentari, curando che nessun gruppo resti privo di rappresentanza nella Commissione, salvo espressa rinuncia al potere di designazione.

2. La Commissione elegge il presidente fra i suoi membri ed un ufficio di presidenza composto da un presidente e due segretari.

3. La Commissione svolge i seguenti compiti:

a) controlla l'attività del Segretariato di cui all'articolo 2; riceve e discute le sue relazioni annuali, i programmi annuali di attività e i rendiconti di gestione del fondo;

b) promuove indagini conoscitive in tema di tutela del consumo e dell'utenza:

c) esprime un parere sui disegni e sulle proposte di legge che riguardano i diritti e gli interessi dei consumatori ed utenti e riceve ed istruisce le petizioni in materia presentate al Parlamento;

d) richiede pareri al Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti di cui all'articolo 5.

ART. 4.

(Costituzione dell'Istituto nazionale per il consumo).

1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Governo è delegato ad emanare un decreto avente valore di legge al fine di costituire l'Istituto nazionale per il consumo.

2. L'esercizio della delega dovrà rispettare i seguenti criteri:

a) l'Istituto avrà natura di ente pubblico, sarà dotato di autonomia patrimoniale e regolamentare e sarà soggetto al controllo e alla vigilanza della Presidenza del Consiglio dei ministri che potrà avvalersi all'uopo del Sottosegretario preposto alle funzioni di Segretariato di cui all'articolo 2;

b) l'Istituto dovrà svolgere compiti di analisi e di valutazione, di informazione e documentazione, di studio e di educazione e, in particolare:

1) potrà acquisire tutte le richieste di esame di laboratorio e di accertamento tecnico provenienti da pubblici poteri o da associazioni di consumatori e utenti, smistando le richieste reputate giustificate all'attività di laboratori e centri già preposti a tali compiti nell'ambito delle attività pubbliche esistenti ovvero all'uopo convenzionati con l'istituto; potrà altresì procedere, in sede di Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti, alla successiva valutazione dei risultati emersi a seguito di tale esame, dopo aver acquisito il parere delle associazioni professionali interessate;

2) potrà curare la costituzione di una banca-dati avvalendosi, oltre che dei

dati dell'ISTAT e del Sian (Sistema informativo agricolo nazionale), anche di quelli messi a disposizione dai Ministeri interessati e da altri enti pubblici e privati; potrà provvedere altresì all'apertura di un ufficio di divulgazione dell'informazione, cui si possa accedere anche a distanza mediante appositi collegamenti telematici;

3) potrà promuovere, anche in collegamento con università e centri specializzati pubblici e privati ovvero con le associazioni dei consumatori e degli utenti, studi tecnici relativi al miglioramento della qualità dei prodotti e dei servizi e al perfezionamento delle tecniche di commercializzazione e distribuzione dei prodotti, studi giuridici ed economici e contribuire all'educazione del consumatore e dell'utente e alla riconversione dei metodi produttivi e distributivi;

c) l'Istituto nazionale per il consumo si avvarrà, nell'esercizio dei propri compiti di analisi, dell'attività svolta, nei rispettivi settori di competenza, dall'Istituto nazionale per la nutrizione, e da altri istituti e centri universitari o di ricerca di natura pubblica;

d) l'Istituto nazionale per il consumo sarà strutturato in modo da consentire al Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti, di cui all'articolo 5, di assolvere al ruolo di organo responsabile della messa a punto dei programmi di attività dell'istituto;

e) la gestione amministrativa dell'Istituto nazionale per il consumo sarà affidata ad un direttore generale cui spetterà altresì controllare l'esecuzione dei programmi annuali di attività adottati dal Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti;

f) l'Istituto potrà promuovere convenzioni per l'accesso delle associazioni dei consumatori e degli utenti ai laboratori di analisi pubblici o convenzionati.

ART. 5.

(Istituzione del Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti).

1. Presso l'Istituto nazionale per il consumo è costituito il Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti composto da:

a) un presidente eletto dagli altri componenti del Consiglio fra persone esterne al medesimo e particolarmente esperte in materia;

b) un rappresentante nominato da ciascuno dei Ministri competenti preposti ai Ministeri dell'agricoltura e delle foreste, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dei lavori pubblici, dei trasporti, delle poste e delle telecomunicazioni, delle partecipazioni statali, della sanità, dell'ambiente e della pubblica istruzione;

c) tre rappresentanti indicati dal Comitato delle regioni;

d) uno o più rappresentanti per ognuna delle associazioni dei consumatori e degli utenti aventi diritto per un numero complessivo non inferiore alle 12 unità.

2. È consentita la nomina di supplenti nonché la partecipazione alle riunioni del Consiglio, in occasione di riunioni dedicate ad approfondimenti tematici specifici, di esperti qualificati designati liberamente dai componenti del Consiglio medesimo.

3. Il Presidente del Consiglio dei ministri, al fine di ottenere la composizione del Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti, individua le associazioni a carattere nazionale aventi diritto alla partecipazione al Consiglio stesso ai sensi del comma 4. La prima individuazione avverrà entro trenta giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della presente legge.

4. Le associazioni, al fine di poter designare il proprio rappresentante nel Con-

siglio nazionale dei consumatori e degli utenti devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) statuto redatto nella forma di atto pubblico, il quale preveda come scopo esclusivo la difesa dei consumatori e utenti, l'assenza di scopo di lucro, l'organizzazione democratica della vita interna;

b) presenza organizzativa in almeno cinque regioni;

c) trasparenza delle entrate e pubblicità dei bilanci;

d) comprovata continuità dell'attività e sua rilevanza esterna;

e) assenza di legami manifesti od occulti con enti o organizzazioni che esercitino a qualunque titolo attività produttive o commerciali o di servizi.

5. Il Presidente del Consiglio dei ministri provvede con decreto alla nomina dei componenti del Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti e alla prima convocazione del medesimo organismo.

6. I componenti del Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti restano in carica per un quinquennio, alla scadenza del quale si procede al rinnovo dell'organismo.

7. Il direttore dell'Istituto nazionale per il consumo partecipa ai lavori del Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti con diritto ad intervenire ma senza diritto di voto.

8. Ai lavori del Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti può partecipare, su richiesta, il sottosegretario preposto al Segretariato per le politiche di difesa dei diritti dei consumatori, di cui all'articolo 2.

ART. 6.

(Compiti del Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti).

1. Il Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti costituito ai sensi dell'articolo 5 svolge i seguenti compiti:

a) promuove l'iniziativa dell'Istituto nazionale per il consumo elaborando i

programmi annuali di attività, organizzando sottocommissioni di lavoro e udienze di esperti, sollecitando le iniziative dell'Istituto in tutti i settori di competenza;

b) sollecita l'adeguamento della legislazione alle esigenze di tutela dei consumatori ed utenti;

c) esprime pareri su richiesta della Commissione parlamentare di cui all'articolo 3;

d) esprime pareri sulla definizione dei programmi annuali di attività da parte del Segretariato per le politiche di difesa dei diritti dei consumatori e degli utenti;

e) esprime valutazioni sulle risultanze delle analisi di laboratorio o delle indagini sull'efficienza dei servizi effettuate per conto dell'Istituto nazionale per il consumo.

ART. 7.

(Tutela degli interessi di consumatori e utenti).

1. Il Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti provvede a studiare tutte le opportune riforme legislative che consentano alle associazioni di consumatori e utenti di concorrere alla definizione delle scelte amministrative concernenti i diritti dei consumatori e utenti.

2. Le associazioni effettivamente operanti in rappresentanza degli interessi collettivi dei consumatori e utenti sono legittimate a ricorrere innanzi al giudice amministrativo avverso atti amministrativi lesivi degli interessi di consumatori e utenti e a costituirsi parte civile in tutti i procedimenti penali concernenti le infrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, nonché in quelli concernenti i reati previsti negli articoli 356, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 473, 474, 514, 515, 516, 517 del codice penale.

3. Le predette associazioni possono altresì agire in giudizio innanzi al giudice ordinario al fine di ottenere la cessazione di comportamenti lesivi degli interessi di

consumatori e utenti e gli opportuni provvedimenti affinché ne vengano eliminati gli effetti, anche ai sensi dell'articolo 2601 del codice civile, nonché al fine di far valere l'inefficacia di clausole, previste nelle condizioni generali di contratto, ai sensi dell'articolo 8 della presente legge.

4. La tutela risarcitoria contro i danni causati al singolo consumatore dalla messa in circolazione di prodotti è disciplinata dal decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 224.

ART. 8.

(Condizioni generali di contratto).

1. Sono da reputarsi inefficaci le clausole, previste in condizioni generali di contratto, contrastanti con gli accordi collettivi recepiti con decreto ai sensi della lettera *b*) del comma 1 dell'articolo 2.

2. La inefficacia di tali clausole non importa la nullità dell'intero contratto.

3. La inefficacia delle clausole, previste in condizioni generali di contratto, per contrasto con gli accordi collettivi o per oggettiva difficoltà di conoscenza, ai sensi dell'articolo 1341, primo comma, del codice civile, nonché l'inibizione all'impiego ulteriore delle predette clausole può essere fatta valere in giudizio sia dall'aderente, sia dalle associazioni di consumatori di cui all'articolo 7, comma 2.

4. Il giudice può ordinare la pubblicazione della sentenza.

ART. 9.

(Compiti delle regioni).

1. Le regioni, nell'ambito delle proprie funzioni legislative e delle competenze amministrative, promuovono la tutela degli interessi e dei diritti dei consumatori e degli utenti nell'osservanza dei principi di cui all'articolo 1, favorendo altresì la costituzione e le iniziative di corrispondenti forme associative.

2. Le regioni esercitano le funzioni di cui al comma 1 attraverso il loro decentramento ai comuni e alle province.

3. Le regioni trasmettono ogni anno al Segretariato di cui all'articolo 2 una relazione sull'insieme delle attività promosse a difesa dei consumatori e degli utenti.

ART. 10.

(Diritto all'informazione).

1. Qualsiasi cittadino ha diritto di accesso alle informazioni rese disponibili dall'apposito ufficio gestito dall'Istituto nazionale per il consumo di cui all'articolo 4 e può ottenere copia dei documenti ivi messi a disposizione, previo rimborso delle spese di riproduzione e delle spese effettive di ufficio il cui importo è stabilito con atto dell'amministrazione interessata.

ART. 11.

(Fondo nazionale per la tutela del consumo).

1. Nel bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un Fondo nazionale per la tutela del consumo, destinato a finanziare l'attività dell'Istituto nazionale per il consumo nonché programmi e progetti specifici di attività presentati da associazioni di consumatori e utenti, anche non rappresentate nel Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti. Per il triennio 1989-1991 è prevista una dotazione finanziaria di dieci miliardi di lire per il 1989 e di 25 miliardi per ciascuno dei successivi anni 1990 e 1991.

2. Con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è approvato il regolamento per la utilizzazione del predetto fondo. Tale regolamento dovrà prevedere la normativa per la concessione alle associazioni di consumatori e utenti di contributi al fine di sostenere programmi annuali di attività particolarmente qualificati e di rilevanza esterna (quali convegni e pubblicazioni), e di fi-

nanziamenti, anche integrali, di progetti specifici di interesse collettivo; il regolamento dovrà inoltre prevedere la definizione del procedimento per l'approvazione dei programmi annuali dell'Istituto nazionale per il consumo, nonché i criteri per l'accesso ai finanziamenti del Fondo nazionale per la tutela del consumo e per l'effettuazione dei controlli sulla destinazione effettiva dei finanziamenti.

3. All'Istituto nazionale per il consumo è destinata una quota non inferiore al 60 per cento dei finanziamenti annui messi a disposizione del Fondo nazionale per la tutela del consumo.

ART. 12.

(Copertura finanziaria).

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge valutato in lire 60 miliardi per il triennio 1989-1991 in ragione di lire 10 miliardi per il 1989 e di 25 miliardi per ciascuno degli anni 1990 e 1991, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 1989-1991 al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1989, all'uopo parzialmente utilizzando lo specifico accantonamento « Interventi per la tutela della concorrenza e del mercato ».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.